



Statuto dell'associazione studentesca italoфона di Lucerna

Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede

Art. 1 Costituzione

1 Sotto la denominazione di “Iuxta Cineris Montem” (denominata in seguito “l'associazione”) viene costituita l'associazione studentesca italoфона di Lucerna ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS.

2 L'associazione è apartitica e aconfessionale.

3 L'associazione è altresì riconosciuta sotto la sigla “IU.CI.M.”.

Art. 2 Sede

La sede sociale è sita presso l'università di Lucerna.

Titolo primo: Scopo

Art. 3 Scopi dell'associazione

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. incentivare l'integrazione degli studenti di lingua italiana nell'ambito della vita universitaria lucernese e promuovere l'inserimento dei nuovi studenti;
2. rafforzare i valori umani quali la collaborazione, lo spirito di gruppo, l'amicizia, il reciproco sostentamento, l'aiuto, la comprensione e la lealtà tra i soci;
3. promuovere e organizzare momenti ricreativi e di intrattenimento di natura culturale e di svago;
4. adoperarsi affinché ogni membro abbia la concreta possibilità di affrontare le difficoltà universitarie con tranquillità, serenità e con la consapevolezza di ricevere in ogni momento il sostegno e l'appoggio da parte degli altri soci;
5. rafforzare l'immagine accogliente e goliardica del popolo latino, segnatamente di quello ticinese.

Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale

Art. 4 Soci

L'associazione si compone di soci attivi, soci onorari e alumni.

Art. 5 Soci attivi

- 1 I soci attivi sono studenti, dottorandi o assistenti italofofoni che manifestano la volontà di aderire agli scopi dell'associazione.
- 2 In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.
- 3 I soci attivi sottostanno al pagamento della tassa sociale.

Art. 6 Soci onorari

- 1 I soci onorari sono coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione ed all'attuazione dei suoi scopi; possono avere la posizione di soci onorari anche gli ex studenti.
- 2 I soci onorari vengono proposti dall'assemblea o dal comitato.
- 3 Non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.
- 4 Partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto.
- 5 I soci onorari ricevono un attestato che legittimi la loro posizione.

Art. 8 Alumni

- 1 Diventano automaticamente alumni gli studenti che terminano la loro carriera universitaria da soci attivi dopo tre o più semestri come tali.
- 2 In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.
- 3 Gli alumni non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.
- 4 Essi possono partecipare alle assemblee dell'associazione; non hanno diritto di voto.

Art. 9 Tassa sociale

- 1 L'ammontare della tassa sociale viene definito dall'assemblea; attualmente ammonta a CHF 20.00 per semestre.
- 2 Per le attività sociali, altri eventi straordinari o qualora non venga effettuata l'iscrizione ad una determinata attività può essere richiesto dal comitato un ulteriore contributo ai soci.

Art. 10 Pagamento della tassa sociale

- 1 La tassa sociale è da pagare entro il 31 ottobre per il semestre autunnale rispettivamente entro il 30 marzo per il semestre primaverile; oltre questi termini viene richiesta una sovrattassa di CHF 5.00. La tassa, compresa l'eventuale sovrattassa, è da pagare al più tardi entro l'assemblea di fine semestre.
- 2 La mancata partecipazione ad eventi o attività non esonera dal pagamento della tassa sociale.
- 3 I soci attivi che non pagano sono considerati dimissionari.
- 4 Con la partecipazione ad un'attività sociale non è più consentito al socio dimettersi senza previo pagamento della tassa semestrale.

Art. 11 Esclusione

- 1 Nei confronti dei soci che sono causa di persistenti malumori all'interno dell'associazione, che con il loro comportamento ledono gli scopi dell'associazione o che causano un danno ad essa, viene aperto dal comitato un procedimento di esclusione dall'associazione.
- 2 Il comitato si riserva il diritto di proporre all'assemblea l'esclusione di un socio per altri motivi gravi.
- 3 Competente per l'esclusione dei soci è l'assemblea.
- 4 La tassa sociale non viene restituita.

Art. 12 Dimissioni

- 1 Ogni socio ha il diritto di dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni.
- 2 Le dimissioni devono essere presentate al comitato e hanno effetto immediato.
- 3 La tassa sociale non viene restituita.

Titolo terzo: Degli organi sociali

Art. 13 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale dei soci
2. il comitato
3. l'ufficio di revisione

Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci

Art. 14 Riunioni

- 1 L'assemblea è costituita da tutti i soci.
- 2 Essa si riunisce almeno una volta al semestre.
- 3 La convocazione deve essere effettuata dal comitato almeno quattordici giorni prima della data prevista per l'assemblea, allegando l'ordine del giorno.
- 4 I soci hanno tempo fino a sette giorni prima della data prevista per l'assemblea per proporre ulteriori temi da trattare.
- 5 L'ordine del giorno definitivo deve pervenire ai soci almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea.
- 6 Può essere convocata senza osservanza dei termini di cui ai capoversi 3, 4 e 5 un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno tre membri del comitato o di un quinto dei soci attivi. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.

Art. 15 Direzione dell'assemblea

- 1 Le sedute dell'assemblea sono aperte dal presidente dell'associazione.
- 2 Dopo l'apertura dell'assemblea viene eletto a maggioranza semplice fra i soci presenti un verbalista.
- 3 Il verbale redatto e firmato dal verbalista viene raccolto negli atti dell'associazione; esso può essere consultato in ogni momento da ogni socio.
- 4 Prima di procedere alle deliberazioni, l'assemblea elegge a maggioranza semplice fra i soci presenti due scrutatori; essi non possono né essere membri di comitato né avere un conflitto di interessi con le votazioni o le elezioni in corso.
- 5 I due scrutatori hanno il compito di accertare il risultato di votazioni ed elezioni.
- 6 I singoli soci hanno il diritto di sollevare casi di collisione e di richiedere degli accertamenti al comitato.

Art. 16 Compiti dell'assemblea

Durante le riunioni l'assemblea discute e vota temi inerenti:

1. la composizione e la nomina del comitato;
2. la nomina dei revisori;
3. l'organizzazione sociale;
4. l'approvazione dei conti;
5. i cambiamenti di statuto;
6. la proposta di nuovi soci onorari;
7. l'espulsione di soci attivi;
8. tutto ciò che può essere di interesse per l'associazione.

Art. 17 Votazioni

- 1 Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno un quarto dei soci.
- 2 Le votazioni avvengono per alzata di mano; può essere richiesto da parte di due quinti dei soci o tre membri del comitato uno scrutinio a voto segreto.
- 3 Per i cambiamenti di statuto è richiesta una maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno un terzo dei soci attivi.
- 4 Per tutte le altre votazioni vale la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione; un'ulteriore parità equivale ad una bocciatura del tema in oggetto.

Art. 18 Elezioni

- 1 Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno un quarto dei soci.
- 2 Per le elezioni vale la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità si procede ad una seconda elezione; in caso di rinnovata parità sarà convocata un'assemblea straordinaria.

Art. 19 Delega

- 1 Ogni socio può delegare il suo diritto di voto ad un socio attivo presente all'assemblea.
- 2 Il rappresentato non rientra nel quorum minimo necessario per deliberare.
- 3 La delega deve essere in forma scritta e deve contenere i nominativi del rappresentante e del rappresentato così come il suo volere in merito all'oggetto su cui deliberare.

Capo secondo: Del comitato

Art. 20 Composizione ed organizzazione

1 Il comitato è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di otto; essi sono:

1. il Presidente;
2. il Vice-Presidente;
3. il Segretario;
4. il Cassiere;
5. il Web-Master;
6. fino a tre membri di comitato aggiunti.

2 I quattro membri necessari ai sensi del capoverso 1 devono ricoprire le cariche di presidente, vice-presidente, segretario e cassiere.

3 Sono eleggibili come membri di comitato tutti i soci attivi che studiano a Lucerna da almeno un semestre.

4 Le cariche non sono cumulabili.

Art. 20a Collaborazione con organizzazioni analoghe

1 L'associazione può attuare una collaborazione con altre organizzazioni analoghe con lo scopo di effettuare uno scambio di esperienze.

2 L'assemblea nomina un socio attivo quale rappresentante in seno all'organizzazione analoga.

3 Qualora non ci siano soci attivi a disposizione, il ruolo può essere ricoperto da un membro di comitato.

4 Il rappresentante è esonerato dal pagamento della tassa sociale e qualora essenziale beneficia di un rimborso spese per partecipare ad incontri dell'organizzazione analoga.

5 Il rappresentante può partecipare alle riunioni di comitato; non ha diritto di voto.

Art. 21 Riunioni

1 Il comitato deve riunirsi almeno due volte al semestre.

2 Affinché le riunioni siano valide ai sensi del capoverso 1 è necessaria la presenza della maggioranza dei membri di comitato.

3 Su richiesta possono partecipare alle riunioni fino a due soci esterni al comitato; essi sono considerati uditori.

4 Un quarto dei soci può richiedere in forma scritta che venga steso un verbale delle riunioni di comitato, che verrà reso noto all'assemblea.

5 Le decisioni all'interno del comitato vengono prese con maggioranza semplice; in casi di parità si procede ad una nuova votazione; in caso di rinnovata parità vale il voto del presidente.

6 Valgono i principi di concordanza e di collegialità.

Art. 22 Elezione

- 1 I singoli membri di comitato devono essere eletti dall'assemblea per la carica specifica che questi desiderano ricoprire.
- 2 L'elezione può avvenire solo dopo che la candidatura viene comunicata al Comitato.
- 3 La candidatura per più cariche è consentita.
- 4 Qualora per una carica vi sia un unico candidato, la sua elezione avviene per acclamazione; altrimenti a scrutinio segreto con il metodo maggioritario
- 5 L'elezione avviene a scrutinio segreto con il metodo maggioritario.

Art. 23 Rinnovo delle cariche

- 1 I membri di comitato sono rieleggibili.
- 2 Ad ogni assemblea sociale autunnale ogni singola carica di comitato deve essere rinnovata; questo avviene per elezione o rielezione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
- 3 Ad ogni assemblea sociale primaverile ogni singola carica di comitato vacante deve essere coperta; questo avviene per elezione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
- 4 Nel caso in cui rimanessero tre membri di comitato o meno, verrà indetta un'assemblea straordinaria.

Art. 24 Dimissioni

- 1 Ogni membro di comitato ha il diritto di dimettersi in qualunque momento e senza addurre motivazioni.
- 2 Le dimissioni devono essere presentate al comitato.
- 3 Il dimissionario deve esplicitare se le sue dimissioni hanno effetto immediato o a partire da un momento successivo.
- 4 In caso di dimissioni di un organo principale con effetto immediato, la sua carica verrà assunta in via provvisoria da un membro di comitato aggiunto.

Art. 25 Esclusione

- 1 L'esclusione di un membro di comitato è possibile solo per motivi gravi.
- 2 Essa può essere richiesta da almeno quattro membri di comitato o, in forma scritta, da almeno la metà dei soci attivi; la richiesta è da inoltrare al comitato.
- 3 Verrà indetta un'assemblea straordinaria.
- 4 Competente per la decisione di esclusione è l'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 26 Compiti del comitato

Il comitato in veste di organo esecutivo dell'associazione:

1. la rappresenta;
2. ne promuove lo sviluppo;
3. programma le attività;
4. convoca le assemblee;
5. mantiene informati i soci sulle attività organizzate.

Art. 27 Il presidente

1 Il presidente, quale carica più alta all'interno dell'associazione:

1. la rappresenta verso l'esterno;
2. intrattiene i rapporti con gli organi universitari;
3. mantiene vivi i rapporti con i soci;
4. ha il diritto di convocare le riunioni di comitato e di presiederle;
5. redige un rapporto sulle attività svolte durante l'anno, che viene letto all'assemblea.

2 In caso di indisponibilità del presidente, la linea di successione è la seguente: vice-presidente, segretario, cassiere, web-master, primo, secondo e terzo membro di comitato aggiunto.

Art. 28 Il vice-presidente

Il vice-presidente collabora strettamente col Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 29 Il segretario

Il segretario si occupa di:

1. gestire le comunicazioni con i soci;
2. mantenere l'indirizzario dei soci, compresi quelli passati;
3. redigere verbali e decisioni del comitato.

Art. 30 Il cassiere

Il cassiere si occupa di:

1. riscuotere e curare l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento, provvedere ai pagamenti e rispondere dell'organizzazione finanziaria;
2. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'associazione;
3. redigere un rapporto semestrale in merito alle finanze dell'associazione, il quale deve essere approvato dall'ufficio di revisione e dall'assemblea generale;
4. mantenere il contatto con gli sponsor;
5. mantenere aggiornata la lista di tutti i soci.

Art. 31 Il web-master

Il web-master si occupa di:

1. gestire e tenere aggiornato il sito web dell'associazione;
2. coadiuvare il segretario nella gestione delle comunicazioni con i soci;
3. risolvere problemi di natura informatica;
4. migliorare e sviluppare il know-how dell'associazione.

Art. 32 I membri di comitato aggiunti

I membri di comitato aggiunti aiutano il comitato nello svolgimento dei propri compiti; in particolare:

1. nell'organizzare attività ed eventi;
2. nel mantenere vivi i rapporti con i soci;
3. possono supplire ad una delle cariche principali in assenza temporanea del membro titolare.

Art. 33 Altre cariche

1 Gli statuti determinano le cariche vigenti.

2 La creazione di nuove cariche o l'eliminazione di cariche vigenti è possibile solamente con una modifica statutaria.

Capo terzo: Dell'ufficio di revisione

Art. 34 Composizione, periodo di nomina e revisione

1 L'ufficio di revisione è composto da due revisori, eletti dall'assemblea generale, fra i soci attivi che non sono membri del comitato.

2 Essi sono eletti per un periodo di un anno; in caso di vacanza si procede a nuova elezione.

3 Essi controllano, prima di ogni assemblea generale, le finanze dell'associazione e fanno rapporto scritto all'assemblea generale e propongono l'accettazione o meno dei conti.

3^{bis} In caso di non approvazione si deciderà sul rinnovo del mandato al cassiere; in caso di sfiducia si eleggerà un nuovo cassiere.

4 Almeno un revisore partecipa alle assemblee sociali

Titolo quarto: Delle finanze

Art. 35 Costituzione

- 1 Il patrimonio sociale è costituito dalle risorse e dalla riserva.
- 2 Le risorse sono composte dalle quote sociali, dalle donazioni e offerte da parte di terzi, dai ricavi di eventuali attività e servono ad adempiere ai compiti e bisogni dell'associazione.
- 3 Le risorse sono depositate su un conto corrente postale o bancario.
- 4 Per il ritiro di denaro dal conto delle risorse sono necessarie le firme del cassiere e del presidente.
- 5 Non appena le risorse superano l'ammontare di CHF 5'000.00 viene creato un fondo di riserva depositato su un apposito conto corrente postale o bancario.
- 6 L'ammontare del fondo di riserva è di minimo CHF 200.00 e di massimo CHF 2'000.00.
- 7 Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno del 5% delle risorse superiori ai CHF 5'000.00 necessari per la costituzione di tale fondo.
- 8 Gli interessi del fondo di riserva vanno ad aumentare quest'ultimo.
- 9 Sono possibili prelievi in denaro dalla riserva solo ed esclusivamente in caso di bisogno, necessitando del voto unanime del Comitato.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 36 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'associazione.

Art. 37 Responsabilità

Il sito web dell'associazione www.iucim.ch funge esclusivamente da albo sociale: quanto vi è pubblicato non vincola in alcun modo l'associazione.

Art. 38 Contestazione

- 1 Le contestazioni contro l'associazione sono decise da un giudice unico designato dal Decano della Facoltà di Diritto dell'Università di Lucerna.
- 2 La lingua e la procedura è quella italiana.
- 3 Per il resto è applicabile il codice di procedura civile.

Art. 39 Scioglimento

- 1 L'associazione può essere sciolta unicamente quando essa è ristretta al solo comitato.
- 2 I fondi dell'associazione verranno devoluti alla Pro Ticino di Lucerna.

Art. 40 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto è stato approvato in data 02.05.2007 dall'assemblea costituente con entrata in vigore immediata; è stato parzialmente riveduto il 23.04.2008, il 10.12.2008 ed il 15.05.2012; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 01.03.2011; è stato parzialmente riveduto il 15.05.2013, il 20.05.2015, il 02.12.15, il 30.11.2016, il 29.11.2017, il 16.05.2018, il 27.11.2019.

La Presidente
Veronica Navoni

Il Vicepresidente
Daniel Mitric

La Segretaria
Giulia Gallo

Il Cassiere
Alexis Belloli